

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALLELAGHI ----- PROVINCIA DI TRENTO

N.ro 51 di Rep. Atti Pubblici -----

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA

MALGA DI RANZO SITA SULLA P.ED. 76 C.C. MARGONE".. CODICE DEI LAVORI

CIG: 8866609D34 - CODICE DEI LAVORI CUP: F48I21001030002 -----

L'anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di novembre, alle ore 11:00

presso la sede municipale di Vallelaghi, sita a Vezzano in via Roma n. 41. -----

Avanti a me dott.ssa Monica Cagol, Segretario del Comune di Vallelaghi, Ufficiale

Rogante ai sensi dell'art. 137 del Codice degli enti Locali della Regione Trentino –

Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si sono

personalmente costituiti i Signori: -----

- arch. Iole Marchetti, nata a [REDACTED]

residente a [REDACTED] che interviene ed agisce nel

presente atto in nome e per conto del Comune di Vallelaghi con sede in

Vezzano, via Roma 41, Codice Fiscale 02401940222, in qualità di responsabile

dell'Ufficio tecnico comunale, responsabile del Servizio Tecnico del Comune di

Vallelaghi, a ciò autorizzato in forza della Giunta comunale n. 43/2021,

esecutiva;-----

-- Diego Stefani, nato a [REDACTED],

residente a [REDACTED] (TN), in [REDACTED] che interviene in qualità di

legale rappresentante dell'Azienda Agricola Stefani Diego, con sede a Stenico, in

loc. Casa Bianca 1, iscritta nel registro delle imprese di Trento con C.F. e P.IVA n.

01913700223;

- in qualità di titolari della ditta Bolognani Armando & Figli s.n.c., con sede in

Piazza della Repubblica - Dro (TN), iscritta nel registro delle imprese di Trento

con C.F. e P.IVA n. 01953480223 sono presenti i signori: -----

.Armando Bognani, nato a [REDACTED] (TN) il [REDACTED]

[REDACTED] -----

- Manuel Bognani, nato a [REDACTED] il [REDACTED] -----

- Mattia Bognani nato a [REDACTED] il [REDACTED] -----

- Simone Bognani nato a [REDACTED] il [REDACTED] -----

I predetti componenti, giuridicamente capaci ad impegnarsi e della cui identità personale io segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di far constatare mediante atto pubblico quanto segue. -----

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale dei Servizi Tecnici e del Territorio n. 359 dd. 11.08.21, è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dell'intervento di "Ristrutturazione malga di Ranzo, sita sulla p.ed. 76 C.C. Margone", come da elaborati progettuali a firma dell'arch. Alessia Berti, nella consistenza della documentazione depositata agli atti comunali con prot. n. 9056 dd. 02.08.2021, per una spesa complessiva pari ad euro 513.958,89, diversamente distinta in lavori a base di gara per euro 341.676,69 e somme a disposizione per euro 172.282,20-----
- a seguito dell'espletamento della procedura negoziata, con verbale di data 26.08.2021 è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi all'Impresa Bognani Armando & Figli S.n.c., con sede in Piazza della Repubblica - Dro (TN), in forza del ribasso del 2,80% applicato alla base d'appalto pari ad € 341.676,69 (trecentoquarantunomilaseicentosestantasei/69), di cui € 327.818,19 (trecentoventisettemilaottocentodiciotto/19) per lavori ed €

13.858,50 (tredicimilaottococinquantotto/50), per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per un importo contrattuale pari ad € 332.497,78 (trecentotrentaduemilaquattrocentonovantasette/78), di cui 13.858,50 (tredicimilaottococinquantotto/50), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risultante dall'offerta depositata agli atti; -----

- nei confronti della ditta Bolognani Armando & Figli S.n.c. è stata espletata con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti dalla lettera di invito e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.-----

- con atto rep. n. 48 di data 09.08.2021, sottoscritto tra il Comune di Vallelaghi e l'az. Agricola Diego Stefani, è stato stabilito che gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura saranno eseguiti in parte con oneri a carico dell'amministrazione comunale e in parte con oneri a carico della ditta Diego Stefani e precisamente, a carico dell'amministrazione comunale per complessivi € 395.168,74, a carico della ditta Stefani per complessivi € 118.790,15 (di cui € 68.070,07 oltre ad IVA per lavori ed € 43.913,07 IVA compresa - per acquisto arredi ricompresi tra le somme a disposizione). Il direttore lavori contabilizzerà separatamente le voci di spesa a carico del Comune di Vallelaghi e quelle a carico del concessionario. La ditta appaltatrice emetterà fatture distinte a carico di entrambi sulla scorta di quanto dichiarato dalla direzione lavori. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto gli atti sopra richiamati non vengano allo stesso materialmente allegati, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue ----

ART. 1

Il Comune di Vallelaghi, come sopra rappresentato, affida alla ditta Bognani Armando & Figli S.n.c., come sopra rappresentata, che a mezzo dei suoi legali rappresentanti accetta, l'esecuzione dei lavori di "Ristrutturazione malga di Ranzo, sita sulla p.ed. 76 C.C. Margone". -----

ART. 2

L'esecuzione dei lavori avverrà sotto l'osservanza piena, incondizionata ed inscindibile delle norme contenute del presente contratto e nel capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 (per le parti ancora in vigore) e, per quanto non disposto, dalla normativa provinciale (L.P.26/1993 e Regolamento di attuazione D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., L.P. 2/2016) e statale (D.Lgs. 50/2016, il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e D.Lgs 81/2008) vigente in materia, nonché dei seguenti documenti depositati agli atti dell'amministrazione, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, ancorché non materialmente allegati: offerta dell'impresa, elaborati progettuali redatti dall'arch. Alessia Berti, disegni, capitolato speciale d'appalto, computo metrico estimativo, piano sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e piano operativo di sicurezza dell'impresa. -----

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 9, della L.P. 26/1993 e s.m. e i., l'impresa aggiudicataria dichiara di avere perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori; dichiara inoltre che l'opera è attualmente realizzabile sulla base del progetto di gara. -----

ART. 3

Le parti prendono atto che l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è

assoggettata alla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza, e che pertanto l'appaltatore ha depositato in data 13.09.2021 presso gli uffici tecnici preposti il piano operativo di sicurezza e la documentazione relativa all'allegato XV di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008. L'appaltatore ha accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. E' inoltre tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori. L'appaltatore si impegna in ogni caso a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.-----

ART. 4

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.-----

ART. 5

Il contratto è stipulato a misura. -----

Il corrispettivo dovuto all'impresa per il pieno e perfetto adempimento del

presente contratto è stabilito in € 332.497,78

(trecentotrentaduemilaquattrocentonovantasette/78), di cui 13.858,50

(tredicimilaottococinquantotto/50), per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, I.V.A. esclusa, importo ottenuto deducendo il ribasso offerto ed

accettato del 2,80% sull'importo dei lavori a base di gara di euro € 327.818,19

(trecentoventisettemilaottocodiciotto/19) e sommando la spesa relativa agli

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 13.858,50

(tredicimilaottococinquantotto/50). Tale somma viene dichiarata sin d'ora

soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore Lavori per quanto concerne

diminuzioni, aggiunte o modificazioni eventualmente apportate al progetto

originario. Il luogo, l'ufficio dove sono effettuati i pagamenti e le relative

modalità sono disciplinate dalle norme che regolano la contabilità della stazione

appaltante; norme che l'appaltatore dichiara di conoscere, avendone preso

visione.-----

ART. 6

La ditta dovrà ultimare e completare definitivamente i lavori entro 278

(duecentosettantotto) giorni naturali successivi e consecutivi dalla data del

verbale di consegna e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10

del capitolato speciale d'appalto. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori,

decorre dal verbale di consegna che è stato sottoscritto in data 13.09.2021 a

seguito di consegna anticipata, e dovrà obbligatoriamente prevedere il rispetto

delle tempistiche previste dal crono programma richiesto dalla stazione

appaltante. La penale in caso di ritardata ultimazione dei lavori è fissata nella

misura pari ad un importo pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto

contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori al netto delle

eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale. Le prescrizioni inerenti a pagamenti, sospensioni, riprese, programma esecuzione lavori, oneri a carico dell'appaltatore, modalità di contabilizzazione opere, modalità e termini di collaudo, controlli, sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. -----

ART. 7

L'impresa Bolognani Armando & Figli S.n.c. indica nel sig. Mattia Bolognani la persona cui saranno inviate tutte le notifiche rivolte all'impresa, e che firmerà, in nome e per conto della stessa, tutti gli atti di contabilità. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'appaltatore ed i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune, Banca Intesa Sanpaolo. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. Gli stati d'avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale; le modalità di liquidazione dei pagamenti in acconto sono specificate all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto. -----

Il Computo metrico estimativo (ER.130.03) allegato agli elaborati tecnici e al presente atto, individua le lavorazioni a carico dell'amministrazione comunale (Fase 1) e le lavorazioni a carico dell'azienda agricola Diego Stefani (Fase 2). Il direttore lavori contabilizzerà separatamente le voci di spesa a carico del Comune di Vallelaghi e quelle a carico dell'azienda agricola. La ditta appaltatrice emetterà fatture distinte a carico di entrambi sulla scorta di quanto dichiarato dalla direzione lavori.-----

ART. 8

In relazione all'articolo 42 della L.P. 26/1993, all'art. 138 del Regolamento di attuazione della legge, D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, all'art. 105 del D.Lgs.

50/2016 ed alla normativa di riferimento vigente l'impresa aggiudicataria può avvalersi del subappalto, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto (in particolare art. 33 per le lavorazioni e gli importi indicati nella propria offerta di partecipazione al confronto concorrenziale). La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori secondo le modalità previste dall'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. -----

ART. 9

Ai sensi dell'articolo 43 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e delle ulteriori norme e circolari in materia di regolarità delle posizioni assicurative, previdenziali e contributive dell'impresa, l'appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa qualora obbligatoria per l'impresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e scuola edile di Trento, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'azienda per i propri dipendenti denuncia retribuzioni conformi a quelle previste dal contratto collettivo provinciale di categoria a decorrere dalla data di inizio dell'attività e che la stessa è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre dichiara che l'impresa è in regola con gli obblighi sul diritto

al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68. -----

L'impresa risponderà dell'osservanza di dette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, inoltre è responsabile in solido con i subappaltatori relativamente all'obbligo per l'impresa principale di quest'ultima di osservare quanto suddetto nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.-----

ART. 10

L'impresa aggiudicataria ha trasmesso alla stazione appaltante, (e trasmetterà, per suo tramite, anche alle imprese subappaltatrici) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici; il pagamento del corrispettivo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'affidatario e, per suo tramite, dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora dalla dichiarazione di cui sopra risultino irregolarità dell'impresa affidataria, la stazione appaltante provvederà a comunicare all'impresa ed al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento l'inadempienza medesima e ad effettuare una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi in parola. -----

ART. 11

L'appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli

adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'appaltatore e il direttore del cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. L'appaltatore è inoltre tenuto a presentare all'amministrazione comunale, prima della consegna dei lavori, una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative e dalla contrattazione collettiva. L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CASSA EDILE della medesima provincia -----

ART. 12

E' a carico dell'impresa appaltatrice l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni del Comune ed alle cose di qualsiasi altra persona o Ente. Ogni più ampia responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restando sollevato il Comune ed il personale preposto alla direzione e

sorveglianza.-----

ART. 13

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di importo pari ad euro 33.249,77 (trentatremiladecentoquarantanove/77), corrispondente al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, attraverso la polizza fideiussoria n. [REDACTED] [REDACTED] a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto.-----

ART. 14

La ditta risulta in possesso della polizza di assicurazione [REDACTED] [REDACTED] rilasciata dalla società [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in data 03.11.2021. Per effetto di quanto previsto dall'art. 23 bis della L.P. 26/93 e dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa appaltatrice ha consegnato, la polizza di assicurazione per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione.-----

ART. 15

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto stanno e si assumono a carico dell'impresa aggiudicataria.-----

ART. 16

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. L'imposta di bollo del presente contratto viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/2/2007

ART. 17

I signori Armando, Manuel, Mattia e Simone Bolognani, come sopra generalizzati, dopo essere stati ammoniti sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000, dichiarano l'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 20 commi 10 e 11 Legge Provinciale n. 26/1993 e s.m. (divieto di affidamento di incarichi di progettazione e affidamento lavori progettati, ecc.); di non aver commesso errore grave nell'esecuzione della propria attività professionale; di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana. Dalle verifiche effettuate non risultano a carico della ditta appaltatrice le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. -----

ART. 18

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Valledaghi (TN), Vezzano, in via Roma n. 41. -----

ART. 19

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della L. 196/2003 l'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune quanto al loro utilizzo a fini di attività dirette all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento. -----

ART. 20

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (antimafia) l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della

Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. -----

E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell' art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009.

COMUNE DI VALLELAGHI - arch. Iole Marchetti

BOLOGNANI ARMANDO & FIGLI S.N.C. - sig. ri Armando Bolognani

Manuel Bolognani

Mattia Bolognani

Simone Bolognani

AZIENDA AGRICOLA DIEGO STEFANI - Sig. Diego Stefani

IL SEGRETARIO COMUNALE - dott. ssa Monica Cagol